



COMUNE DI VOLTAGGIO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UFFICIO TRIBUTI

*Proposta di regolamento
per l'applicazione della*

COMMISSIONE COMUNALE
DELIBERA N. 42
SFI 21/12/05
L. 20/12/05
DELLA G.C.
IN DATA 14/12/05

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
Capo I - Norme Generali	
1	Oggetto e scopo del Regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Terreni considerati non fabbricabili.
4	Esenzioni.
5	Abitazioni principali.
6	Aree divenute inedificabili.
7	Valore aree fabbricabili.
8	Fabbricati fatiscenti.
9	Validità dei versamenti d'imposta.
10	Comunicazione di variazione.
11	Disciplina dei controlli.
12	Modalità dei versamento - Differimenti
Capo II - Accertamento con adesione	
13	Accertamento con adesione.
14	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
15	Procedura per l'accertamento con adesione.
16	Atto di accertamento con adesione.

- 17 Adempimenti successivi.
18 Perfezionamento della definizione.

Capo III - Compenso incentivante al personale addetto

- 19 Compenso incentivante.
20 Utilizzazione del fondo.

Capo IV - Sanzioni - Ravvedimento

- 21 Sanzioni ed interessi.
22 Ritardati ed omessi versamenti.
23 Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
24 Irrogazione immediata delle sanzioni:
25 Ravvedimento.

Capo V - Norme finali

- 26 Norme finali e transitorie.
27 Pubblicità del regolamento e degli atti.
28 Entrata in vigore del regolamento.
29 Casi non previsti dal presente regolamento.
30 Rinvio dinamico.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52, 58 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell' art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2
Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione. *Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo d'imposta deve essere considerato il locatario, con decorrenza 1° gennaio successivo alla stipulazione del contratto.*

Art. 3
Terreni considerati non fabbricabili.
(D.Lgs. 15 dicembre 1997.n.446, art. 59, comma 1, lettera a))

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono dall'attività agricola, almeno il 51 per cento del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente.

2. La condizione di cui al precedente comma dovrà essere dichiarata da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Art. 4
Esenzioni
(D.Lgs. 15 dicembre 1997.n.446, art. 59, comma 1, lettere b) e c))

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall' art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali,
non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento.

Art. 5

Abitazioni principali.

aliquota

1. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'eventuale ridotta e della detrazione per queste previste ~~quelle in cui risulta la~~ residenza del proprietario dell'immobile e gli immobili concessi in uso gratuito ai figli o ai genitori. La situazione deve essere resa nota al Comune con la comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento

Art. 6

Aree divenute inedificabili.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettera f))

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro 6 mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7

Valore aree fabbricabili.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g))

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sono stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992,

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo ^{dell'imposta} sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8

Fabbricati fatiscenti.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h))

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti di applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, quando gli interventi necessari siano di entità tali da interessare le caratteristiche strutturali dell'immobile, e comunque soggetti ad autorizzazioni di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo. La situazione deve essere resa nota al Comune con la comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i))

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare fino all'anno 1998 sono ^{considerati} regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. Purché l'imposta relativa agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento (circ. 95/E del 31/7/1998 del Ministero delle Finanze).

Art. 10

Comunicazione di variazione.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n.1))

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente,

con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio tributi.

Art. 11

Disciplina dei controlli.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn.2 e3))

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. *Sono considerati elementi sostanziali per il controllo delle dichiarazioni : gli identificativi catastali (foglio, mappale, subalterno), i dati relativi alla consistenza dell' immobile (categoria, classe, consistenza), i dati anagrafici del contribuente, nonché il codice fiscale.*

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera e), n.5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'articolo 59, comma 3, lettera e), n.5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12

Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera n), e o))

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) il versamento tramite il sistema bancario.
- d) ~~il concessionario della riscossione dei tributi.~~

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell' ufficio.

Art. 14

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione ;
2. ~~Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi la notificazione dell'atto di accertamento.~~
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all' impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 15

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente, e dal
responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto

limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 16

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio interessato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a *un quarto*.

Art. 17

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro *60* giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente articolo 12.
2. **E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera 1 milione di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.**
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi di legge.
5. **Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.**

Art. 18

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 17, ~~comma~~ 1, 2 e 5 del presente regolamento.

CAPO III COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.

Art. 19

Compenso incentivante al personale addetto.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.59, comma 1, lettera p))

1. In relazione al disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del ~~1~~ per cento ~~sul~~ ~~gettito~~ dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 20

Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art.19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle finalità di cui al precedente art.19 ~~comma~~ 1.

CAPO IV
SANZIONI - RAVVEDIMENTO.

ART. 21

Sanzioni ed interessi.

(D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. Per l'omessa presentazione della ^{dichiarazione o} comunicazione si applica la sanzione amministrativa ~~NON SUPERIORE AL 150/1000~~ del tributo dovuto, con un minimo di lire *centomila*.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa ~~NON SUPERIORE AL 150/1000~~ della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire *100.000*.
4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di L. *150.000*.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad *un quarto* se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura **prevista per legge.**

Art. 22

Ritardati ed omessi versamenti.

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 23

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n.472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di *un quarto* della sanzione indicata nell'atto di contestazione,
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n.472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 24

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D. Lgs 18 dicembre 1997, n.472, art.17)

1. **Le** sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle

disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del *quarto* delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 25

Ravvedimento.

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza :

a) ad un *ottavo* del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un *ottavo* del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c) ad un *sesto* del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente articolo 10 del

d) ^{presente regolamento;} ad un *ottavo* del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura previsti dalla legge.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 26

Norme finali e transitorie.

1. Le norme previste dal Capo II e IV del presente regolamento, si intendono applicabili alle violazioni commesse dopo il 01/04/1998; per le violazioni commesse sino al 31/03/1998, sarà applicata la normativa in base al D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504, come specificato dall'allegato A.

2. I versamenti dal 1.1.1999 al 31.12.2001 potranno essere effettuati in EURO, dal 1.1.2002 dovranno essere effettuati in EURO.

Art. 27

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo, ~~alla sua approvazione;~~ unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 29

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) i Regolamenti Comunali.

Art.30

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Allegato A

ICI - Imposta comunale sugli immobili - D.lgs. 30/12/92 n. 504

Violazione	Fino al 31/03/1998		Dall'1/04/1998	
	Sanzioni	Riduzioni	Sanzioni	Riduzioni
<i>Omesso o tardivo pagamento dell'imposta</i>	Soprattassa pari al 20% dell'ammontare non versato o versato tardivamente (art. 14 D.lgs. 504/92)	Riduzione al 10% se il ritardo non supera i 5 (cinque) giorni	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente (art. 13 D.Lgs. 471/97)	Sanzione non applicabile nel caso di versamenti tempestivamente eseguiti a Ufficio o concessionario diverso da quello competente
<i>Omesso o tardivo pagamento dell'imposta dipendente da omissione o infedeltà della dichiarazione</i>	Oltre alla soprattassa del 20% ulteriore soprattassa del 50% dell'ammontare non versato o tardivamente versato (art. 14 D.lgs. 504/92)		<u>Dichiarazione omessa</u> Sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000 (art. 14 D.lgs. 473/97) <u>Dichiarazione infedele</u> Sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14 D.Lgs. 473/97)	Riduzione ad 1/4 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione
<i>Tardivo pagamento dell'imposta dipendente da tardività della dichiarazione</i>	Oltre alla soprattassa del 20% ulteriore soprattassa del 20% (art. 14 D.lgs. 504/92)	Ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni	Sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo versato tardivamente (art. 13 D.lgs. 471/97)	
<i>Rendita attribuita superiore di oltre il 30% di quella presunta</i>	Maggiorazione del 20% della maggiore imposta dovuta (art. 11 D.lgs. 504/92)		Maggiorazione del 20% della maggiore imposta dovuta (art. 11 D.Lgs. 504/92)	Riduzione a 1/4 se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione
<i>Errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta</i>	Pena pecuniaria da £. 20.000 a £. 200.000 (art. 14 D.lgs. 504/92)		Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 500.000 (art. 14 D.lgs. 473/97)	
<i>Mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni o compilazione omessa, incompleta o infedele</i>	Pena pecuniaria da £. 20.000 a £. 200.000 (art. 14 D.lgs. 504/92)		Sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 500.000 (art. 14 D.lgs. 473/97)	
<i>Versamenti che non contengono elementi identificativi del soggetto che ha eseguito il versamento e per l'imputazione della somma versata</i>	Pena pecuniaria da £. 18.000 a £. 120.000 (art. 94 DPR 602/73)		Sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000 (art. 15 D.Lgs. 471/97)	
	Interessi 7% semestrale (Art. 14 D.Lgs. 504/92)		Interessi 7% semestrale (Art. 14 D.Lgs. 473/97)	